

Anche la misura alternativa della semilibertà al vaglio della Corte costituzionale

di **Mario Griffo**

Sommario. 1. Premessa. – 2. Il caso concreto. – 3. Il contesto ermeneutico di riferimento. – 4. La rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. – 5. La necessità di ricondurre le misure alternative nell'alveo delle finalità rieducative.

1. Premessa.

L'idea secondo la quale la mancanza di collaborazione con la giustizia equivarrebbe a prognosi certa e automatica di pericolosità del condannato è alla base di un "nuovo" ricorso alla Corte costituzionale.

E l'iniziativa costituisce, all'evidenza, l'inevitabile effetto, implicato dalla sentenza n. 253 del 2019¹, della opzione di non impiegare la scure della incostituzionalità al di là dei confini concernenti la possibilità di accesso al permesso premio da parte dei detenuti inclusi nel circuito preclusivo di cui al primo comma dell'art. 4-*bis* ord. penit.

Per vero, la portata relativa della cennata presunzione, in una alla dimensione, limitata della giurisdizione di sorveglianza (determinata dalla ampiezza della prima), sono stati i fattori che hanno spinto il Giudice rimettente a chiedere alla Corte costituzionale di rimuovere certuni "limiti", avuto specifico riguardo per i contorni delimitati dal *petitum* della *quaestio* proposta.

¹ In *Arch. pen.*, del 12 dicembre del 2019, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, «nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale [reati di associazione mafiosa e/o di contesto mafioso] e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* del medesimo ordin. penit., *allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti*». Peraltro, la Corte ha esteso in via consequenziale la dichiarazione di incostituzionalità, nei limiti e nei termini sopra indicati, anche ai detenuti per gli altri delitti contemplati nell'art. 4-*bis*, comma 1, ordin. penit.

2. Il caso concreto.

Un soggetto condannato in via definitiva per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 avanza domanda di applicazione "provvisoria" della semilibertà rappresentando di essere ristretto in espiazione di delitto compreso nella prima fascia del novero dei delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., quindi "ostativo" alla concessione dei benefici penitenziari (salva la prova di avvenuta collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter ord. pen. o della ricorrenza delle ipotesi equipollenti di collaborazione impossibile, inesigibile o oggettivamente irrilevante).

L'istante, sebbene non collaborante, dal dicembre del 2020 "sta fruendo regolarmente di permessi premio, durante i quali ha sempre mantenuto un comportamento ligio e corretto, in perfetta adesione alle prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza".

In conseguenza di ciò, si ritiene che visto il cospicuo numero di permessi fruiti e l'ottimo comportamento tenuto, ben si sarebbe potuto già accedere alla misura della semilibertà in virtù del principio della progressione trattamentale, atteso, peraltro, che con sentenza n. 74 del 2020² la Corte Costituzionale ha riconosciuto al magistrato di sorveglianza la possibilità di concedere, in via provvisoria ed urgente, la semilibertà c.d. "surrogatoria" dell'affidamento in prova, ai condannati che abbiano una residua pena espianda contenuta entro il limite dei quattro anni previsto dal combinato disposto degli art 47 comma 3 e 50 comma 2 L.P., previo riconoscimento del presupposto del "grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione".

Nel caso di specie, peraltro, l'urgenza alla base del provvedimento richiesto, viene individuata nel rischio di perdere una valida opportunità lavorativa che, assicurando al condannato un reddito, lo avrebbe tenuto lontano da quello stile di vita deviante che lo aveva condotto all'attuale detenzione.

3. Il contesto ermeneutico di riferimento.

Come è noto, con la citata sentenza n. 253 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, per contrasto con gli art. 3 e 27 comma 3 della Costituzione, nella

² In *sistemapenale.it*, del 27 aprile 2020, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), nella parte appunto in cui non consentiva al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà anche nell'ipotesi cosiddetta di semilibertà "surrogatoria": quella cioè che, per quanto disposto al terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50, viene applicata riguardo a pene inferiori ai quattro anni, quando non sia possibile disporre l'affidamento in prova al servizio sociale.



parte in cui non prevede la possibilità di concessione di permessi premio ai detenuti condannati per reati compresi nella prima fascia dell'elenco contenuto in quella norma, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58 ter L.P., a condizione però, che fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale, sia più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con 1a criminalità organizzata.

A tale conclusione la Corte è giunta sul rilievo che la scelta di non collaborare con la giustizia non necessariamente debba intendersi dimostrativa del persistente inserimento del condannato nel sodalizio criminale, ben potendo in realtà scaturire da altri motivi, quale ad esempio, il timore di possibili atti di ritorsione nei propri confronti o dei propri familiari. Specularmente, la scelta di collaborare non può essere necessariamente sinonimo di reale pentimento e di distacco dai disvalori alla base dei crimini commessi, potendo piuttosto essere dettata da una mera strategia difensiva mirante ad ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.

Il valore della collaborazione, dunque, va senz'altro ridimensionato, mentre l'indagine del giudice deve più proficuamente rivolgersi verso al vero nodo del problema, consistente nell'attualità o meno dei collegamenti con la criminalità organizzata, di pregnanza dirimente.

Proprio sul solco della pronuncia del Giudice delle leggi, il Magistrato di sorveglianza di Avellino concedeva svariati permessi premio prima di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Dopo una prima concessione, invero, seguiva un secondo permesso, avverso il quale il Pubblico Ministero legittimato proponeva reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che il Tribunale però con puntuale motivazione rigettava confermando il giudizio di ritenuta insussistenza di collegamenti, ed un terzo permesso per il periodo autunnale. Infine, seguiva l'ultimo permesso premio, concesso in occasione delle festività natalizie, presso l'abitazione familiare.

È importante sottolineare che durante la fruizione di tali benefici, non pervenivano segnalazioni in merito a comportamenti negativi.

Ed a questo punto del percorso che viene presentata l'istanza tendente ad ottenere la semilibertà, in via provvisoria ed urgente in base all'art. 50, commi 2 e 6, ord. pen., o in subordine, a sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che ne impediscono l'applicazione.

L'istanza dell'interessato, invero, fonda essenzialmente su due presupposti: da un lato, l'urgenza alla base del provvedimento richiesto, alla luce dell'offerta lavorativa attestata; dall'altro, l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Su tali basi il Magistrato di Sorveglianza di Avellino ha ritenuto che, in astratto, senza la preclusione dell'art. 4-bis ord. pen. sarebbero sussistiti effettivamente tutti i presupposti per poter concedere la misura richiesta.

Trattasi, in specie, dei limiti di pena richiesti per la semilibertà nell'ipotesi "surrogatoria", che è la sola oggi astrattamente concedibile dal magistrato in sede monocratica; l'espiazione di più della metà della pena; la prospettata urgenza alla base del provvedimento richiesto "atteso che l'attività lavorativa proposta a sostegno dell'istanza è stata confermata dal titolare alle forze dell'ordine, ma i tempi per la trattazione dinanzi all'organo collegiale nella pienezza del contraddittorio rischiano seriamente di vanificare l'utilità dell'offerta, visti i ruoli notoriamente oberati del Tribunale, e ulteriormente aggravati purtroppo in questo periodo dai numerosi rinvii collegati all'attuale emergenza sanitaria da Covid 19, che ha legittimato l'impedimento a comparire sia dei detenuti che chiedevano di presenziare alle udienze, che dei difensori". Infine, i progressi compiuti nel corso del trattamento, anche grazie alla fruizione dei citati permessi premio.

Tuttavia, pur ricorrendo i presupposti di merito, l'istanza andava dichiarata inammissibile, trattandosi di condannato ancora ristretto in espiazione della quota di pena per reato ostativo e che non ha mai prestato collaborazione. Sicché, non vi era altro modo per superare l'inammissibilità se non quello di sollevare questione di legittimità costituzionale.

4. La rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

Quanto al profilo della rilevanza si è reputato non interpretabile, estensivamente, l'apertura operata per i permessi premio anche alla semilibertà, atteso che con la citata sentenza n. 253 del 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a determinate condizioni.

È chiaro, quindi, che si tratta di pronuncia che riguarda, esclusivamente, la concessione dei permessi premio e non già altri benefici penitenziari. E proprio la lettura della sentenza dimostra che la Corte Costituzionale era ben consapevole della possibilità di una estensione di tale pronuncia a benefici penitenziari differenti dai permessi premio, ciò nonostante, ha inteso espressamente delimitare a questi ultimi la portata della decisione.

Sempre, poi, sotto il profilo della rilevanza, il presupposto dell'urgenza alla base del provvedimento richiesto, nella menzionata sentenza n. 74 del 2020 sulla semilibertà provvisoria, è stato riconosciuto sussistente dalla Corte e tale da legittimare il magistrato a sollevare la relativa questione in un caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame quanto agli elementi fattuali, anche se distinto da quest'ultimo soltanto per la natura non ostativa dei reati in espiazione.

D'altro canto, anche nella più recente sentenza n. 30 del 2022³ la Corte costituzionale, sebbene in riferimento al diverso istituto della detenzione domiciliare speciale per le detenute madri, ha attribuito rilevanza alla necessità di non poter attendere la decisione del Tribunale e, conseguentemente, riconosciuto piena legittimazione al giudice remittente a sollevare la questione (al cospetto di un provvedimento urgente che la normativa vigente gli precludeva in modo irragionevole, perché in definitiva contrastante proprio con gli interessi primari della tutela del rapporto di genitorialità e della cura e crescita del minore che la norma impugnata si prefiggeva di tutelare).

Interessante, in tale decisione il passaggio in cui la Corte evidenzia che "poiché la rilevanza della questione di legittimità costituzionale deve essere valutata *ex ante*, le eventuali vicende successive all'ordinanza di rimessione - che nel caso in esame potrebbero essere rappresentate dal venir meno dell'offerta di lavoro - non dovrebbero incidere su di essa invalidandola per sopraggiunto mutamento della situazione di fatto, e tanto basta ad avviso di chi scrive per fondare il giudizio di rilevanza della questione nel caso specifico, dalla cui soluzione dipende l'ammissibilità dell'istanza, preliminare al vaglio di merito".

Sul fronte della non manifesta infondatezza della questione, viene richiamata, innanzitutto, l'ordinanza n. 97 del 2021 relativa al giudizio di legittimità costituzionale delle norme che escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste che non abbia collaborato con la giustizia.

Con essa la Consulta ha condiviso la censura mossa dal giudice remittente, osservando che la presunzione di pericolosità gravante sul condannato all'ergastolo per reati di contesto mafioso che non collabora con la giustizia non è di per sé in tensione con i parametri costituzionali, non essendo affatto

³ In *Arch. pen.* del 20 gennaio 2022, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge.



irragionevole presumere che costui mantenga vivi i legami con l'organizzazione criminale di originaria appartenenza. Tuttavia, ha ritenuto che *"la collaborazione sia l'unica strada a disposizione del condannato a pena perpetua per l'accesso alla valutazione da cui dipende, decisamente, la sua restituzione alla libertà; anche in tal caso, è insomma necessario che la presunzione in esame diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria, valutabile dal Tribunale di Sorveglianza"*, rinviando il giudizio al 10 maggio del 2022 dando al Parlamento un congruo termine per riformare l'intera materia.

Sarebbe, d'altro canto, incongruo, proprio per il principio della progressione trattamentale, consentire ai condannati per delitti ostativi non collaboranti l'accesso alla liberazione condizionale, che è il più ampio e favorevole dei benefici astrattamente concedibili, ed inibire l'accesso alle altre misure alternative meno ampie (quali lavoro esterno e semilibertà) che invece normalmente segnano, in progressione dopo i permessi premio, l'avvio verso il recupero della libertà.

Si tratta di osservazioni che la Corte ha espresso in relazione alla pena perpetua, ma che sono esportabili anche alle pene temporanee perché, in entrambi i casi, resta valido il principio generale per il quale la collaborazione non può essere ritenuta l'unica strada possibile, a nulla rilevando la diversa durata della pena.

Ad ogni modo, quel che risalta è il riconoscimento, da parte della Corte, del *vulnus* che caratterizza l'attuale impianto normativo, la cui modifica resta di competenza del legislatore, al quale spetta il compito di elaborare una riforma in grado di contemperare le esigenze securitarie con la funzione essenzialmente rieducativa della pena ed il senso di umanità a cui la stessa deve ispirarsi.

Su queste premesse, si è ritenuto che *"...resta però attraverso questo provvedimento un segnale importante da cogliere, e se per un verso alla data odierna il termine fissato non è ancora trascorso, per altro verso l'auspicato intervento riformatore non si è ancora concretizzato, e tanto basta ad avviso di chi scrive per ritenere che alla data odierna vi possa essere ancora un po' di spazio per sollevare la questione di legittimità costituzionale posta in partenza; a patto, però, che l'individuazione del vulnus costituzionale abbia una portata specifica e limitata, perché, come recentemente affermato dalla Corte medesima nella ordinanza n. 242 del 2021, la prospettazione di una integrale ablazione, per qualunque reato tra quelli ricompresi nell'art. 4 bis comma 1 L.P., e per qualunque beneficio penitenziario, della presunzione di pericolosità connessa all'atteggiamento non collaborativo del condannato, si collocherebbe al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale rientrando piuttosto nell'esercizio di una potestà legislativa che è appunto rimessa al Parlamento"*.

Ed infatti, l'intervento invocato con il provvedimento in disamina concerne, in maniera specifica, il caso di un condannato per delitto associativo, quale è quello di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, contenuto nell'elenco di prima fascia dell'art. 4-*bis*, ord. pen., che per un verso non ha mai collaborato con la giustizia ma che, durante il suo percorso carcerario, ha dato concreti segnali di attenuazione della sua pericolosità e di inattualità di collegamenti con la criminalità organizzata, tanto da venire ammesso a beneficiare reiteratamente di permessi premio "il quale oggi chiede l'accesso alla semilibertà, misura peraltro più contenuta rispetto alla più favorevole misura dell'affidamento in prova, perché non interrompendo il contatto quotidiano con il carcere, consentirebbe comunque un controllo più incisivo e pregnante".

E' indubbio, il detenuto che viene ammesso a beneficiare di permessi premio inizia un percorso importante di graduale affrancamento dal carcere verso il mondo esterno libero, e tanto consente di affermare che l'istituto del permesso premio possa assolvere in realtà ad una duplice funzione. Una prima funzione è quella di consentire al condannato "di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro", e che è espressamente indicata nell'art. 30-*ter*, comma 1, ord. pen., una seconda funzione, invece, è quella "pedagogico-propulsiva", che consente una iniziale sperimentazione della condotta esterna in vista della futura ed eventuale concessione di ulteriori e più ampi benefici.

La Corte Costituzionale, del resto, ha enfatizzato tale funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio con la sentenza n. 113 del 27 maggio 2020⁴ in tema di censura del termine breve di 24 ore per proporre il reclamo avverso il suo diniego, e detta sentenza si inserisce in quel filone giurisprudenziale che a partire dalla sentenza n. 188 del 1990, ha progressivamente valorizzato la funzione special preventiva di tale beneficio e rimarcato la sua importanza quale strumento diretto ad agevolare la funzione rieducativa del condannato, nell'ottica di un suo positivo futuro ritorno in società (mettendo in evidenza come esso rappresenti il primo strumento che, durante la fase di esecuzione della pena, consente agli operatori penitenziari di valutare gli effetti sul detenuto di un temporaneo ritorno in libertà).

⁴ In *sistemapenale.it* del 15 giugno 2020, con la quale è stata dichiarata la «illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter*, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-*bis*, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni».

Anche la giurisprudenza di legittimità ha, in più di una occasione, ribadito l'importanza dei permessi premio, ritenendoli una condizione necessaria per poter accedere alla semilibertà⁵.

L'aver fruito di permessi premio in più occasioni incide, quindi, in modo sostanziale sul percorso del detenuto, che proprio attraverso questi piccoli spazi di libertà viene già in minima parte "messo alla prova". E se questa parziale "messa alla prova" avviene con esito positivo, è ragionevole ritenere che essa deponga nel senso di una attenuazione della pericolosità sociale, trattandosi di condotta susseguente al reato, in base al combinato disposto degli artt. 203 e 133 c.p..

Il gradino ad essi immediatamente successivo, allora, è proprio quello della semilibertà, che è forse, fra tutte le misure alternative in astratto concedibili, quella maggiormente idonea ad orientare il processo rieducativo del condannato, per vari ordini di ragioni.

Anzitutto, perché presuppone lo svolgimento di attività lavorativa, a mo' di strumento di rieducazione e risocializzazione.

Viepiù, la possibilità di percepire un reddito attraverso una stabile e lecita attività lavorativa, con portata risocializzante, costituisce un tassello di importanza non indifferente nel percorso di graduale affrancamento dal carcere verso la libertà "...che in prospettiva, considerando che la pena temporanea un giorno terminerà determinando in ogni caso il reingresso del soggetto nella società libera, metterà quest'ultimo nelle migliori condizioni per poter scegliere la legalità, e così contribuire a tenerlo lontano dallo stile di vita deviante che lo aveva contraddistinto in passato".

Infine, con la semilibertà non viene interrotto il contatto quotidiano con il carcere, ed il mantenimento sia pure solo parziale del regime detentivo garantisce, o almeno dovrebbe garantire, un controllo più incisivo e pregnante sulla persona del condannato rispetto a qualunque altra misura, in modo da poter fronteggiare meglio le residue esigenze di sicurezza.

E' su queste premesse, allora, che è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che possa essere concessa la semilibertà, nella specifica ipotesi surrogatoria di cui all'art. 50, comma 2, ord. pen., anche ai detenuti condannati per delitti compresi nell'elenco ivi indicato, che non abbiano prestato attività di collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo art. 58-*ter*, ord. pen., ma che abbiano avuto accesso ai permessi premio ex art. 30-*ter*, ord. pen., sulla base di elementi dai quali è stata desunta l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino.

⁵ Cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 40992 del 15 luglio 2008.

5. La necessità di ricondurre le misure alternative nell'alveo delle finalità rieducative.

La decisione in commento si inserisce in un percorso di generale rivisitazione dei presupposti di accesso alle misure alternative alla detenzione e, soprattutto, delle preclusioni operanti in tale direzione.

Non casualmente, con l'ordinanza n. 1233 dello scorso 23 settembre il Tribunale di sorveglianza di Perugia aveva rimesso alla Corte costituzionale, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione, lo scrutinio di legittimità sull'art. 4-*bis*, comma 1, ord. penit. teso a verificare se tale disposizione sia compatibile con gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost. nella parte in cui preclude ai detenuti per i delitti ivi contemplati – diversi da quelli di partecipazione all'associazione mafiosa e, comunque, di "contesto mafioso" – la possibilità di accedere alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur in assenza del requisito della collaborazione con la giustizia⁶.

Ed allora, con la decisione in commento, il Magistrato di Sorveglianza di Avellino sollecita il Giudice delle leggi a proseguire nell'opera intrapresa dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019⁷.

Non casualmente, i contenuti della pronuncia del 2019 vengono ripetutamente evocati nella ordinanza di remissione al fine di enfatizzare l'ipotizzato *deficit* di costituzionalità della vigente formulazione dell'art. 4-*bis*, comma 1, ord. pen.

La questione di costituzionalità sollevata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino possiede, comunque, connotati ben definiti.

Innanzitutto, lo scrutinio dovrebbe operare unicamente con riferimento ai condannati per reati, inclusi nel catalogo stilato al comma 1 dell'art. 4-*bis* ord. penit., diversi da quelli di cui all'art. 416-*bis* c.p. e di "contesto mafioso"; in ogni caso, la verifica dovrebbe riguardare la sola possibilità di accedere alla misura alternativa della semilibertà.

Ovviamente, qualora dovesse essere adottata pronuncia di incostituzionalità con riguardo alla misura di cui all'art. 50 ord. penit., è arduo ipotizzare di estendere, per le ragioni anzidette, tale declaratoria alla misura dell'affidamento in prova ed alla detenzione domiciliare. Viceversa, nel caso dovesse addivenirsi ad una declaratoria di incostituzionalità per l'istituto dell'affidamento in prova, la estensione della stessa alla semilibertà sarebbe pressoché automatica.

Ad ogni modo, si auspica che la Corte costituzionale intervenga (prima ed a prescindere dal legislatore) al fine di rendere l'ordinamento penitenziario conforme alla funzione rieducativa della pena, rimuovendo gli automatismi

⁶ In *sistemapenale.it* del 26 ottobre 2021, con nota di Fabrizio Siracusano.

⁷ PADOVANI, *La spazzacorrotti. Riforma delle illusioni e illusioni della riforma*, in *www.archiviopenale.it*, 30 novembre 2018, p. 9.



preclusivi che incrostanto i meccanismi di accesso alle misure alternative alla detenzione, facendosi rilevare una aporia connessa alla specifica problematica posta.

Per vero, il Magistrato di sorveglianza di Avellino ha sollevato questione di legittimità costituzionale soltanto quanto alle modalità di accesso, urgenti, alla misura della semilibertà, disponendo, per il prosieguo, la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale.

Ovviamente, si auspica, che il Tribunale di sorveglianza di Napoli al quale, per l'appunto, sono stati trasmessi gli atti "per competenza" estenda la *quaestio* alle modalità "ordinarie" di accesso alle misure, a fronte della evenienza in cui a decidere debba essere, di urgenza, il Magistrato monocratico. Anche perché nelle more della decisione del Giudice delle leggi, e della decisione del Tribunale collegiale adito, potrebbe sfumare la urgenza fondante la devoluzione disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino. Il che renderebbe, per ciò, solo, la questione posta inammissibile.